

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2021

Allegato C
RELAZIONE DELLA GIUNTA

Conto del Bilancio 2021

*relazione
della Giunta*

Comune di Vailate

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2021**

INDICE

- La relazione al rendiconto della gestione
- Tab. nr. 1: il risultato d'amministrazione
- Tab. nr. 2: il risultato della gestione di competenza
- Tab. nr. 3: grado di accertamento delle entrate per titoli
- Tab. nr. 4: impegni assunti per titoli di spesa
- Tab. nr. 5: impegni assunti per macroaggregati parte corrente
- Tab. nr. 6: fondo cassa
- Tab. nr. 7: residui attivi
- Tab. nr. 8: residui passivi
- Tab. nr. 9: fondo crediti di dubbia esigibilità'



La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene infatti a consuntivo, un significato simile a quello attribuito all'inizio dell'esercizio alla relazione previsionale e programmatica, la quale costituisce il principale documento di bilancio con il quale il consiglio comunale indirizza e programma l'attività dell'ente. Si riporta di seguito il testo dell'*art. 151 del TUEL 267/2000 "Principi generali"*:

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
 - a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
 - b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile per l'esercizio 2022.



Ed inoltre, per quanto concerne la ridestinazione dell'avanzo:

“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente



competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.



3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2021			1.866.141,99
Riscossioni	368.204,43	2.774.425,85	3.142.630,28
Pagamenti	685.015,50	2.854.726,73	3.539.742,23
Fondo di cassa al 31.12.2021			1.469.030,04
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2021			0,00
Differenza			1.469.030,04
Residui attivi	381.179,79	555.518,76	936.698,55
Residui passivi	340.897,33	1.211.190,18	1.552.087,51
Differenza			-615.388,96
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			21.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			42.250,57
Risultato di amministrazione al 31.12.2021			790.390,51
Risultato di amministrazione			
	Somme accantonate	116.053,26	
	Fondi vincolati	128.290,45	
	Fondi per finanziamento spese in c/capitale	199.723,81	
	Fondi non vincolati	346.322,99	



Tab. nr. 2 Risultato della gestione di competenza:

Avanzo/disavanzo della gestione di competenza		
Riscossioni	(+)	2.774.425,85
Pagamenti	(-)	2.854.726,73
<i>Differenza</i>	<i>[a]</i>	-80.300,88
Residui attivi	(+)	555.518,76
Fondo Pluriennale vincolato in entrata		816.610,76
Residui passivi	(-)	1.211.190,18
Fondo Pluriennale vincolato in spesa		
<i>Differenza</i>	<i>[b]</i>	80.638,46
Risultato della gestione di competenza	<i>[a] - [b]</i>	337,58



Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali attuali ed agli accertamenti assunti:

Tab.nr.3 Grado di accertamento delle entrate:	Stanz.definitivi	Accertamenti	% Accertato
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.816.612,29	1.740.739,71	95,82%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	158.645,75	146.164,46	92,13%
Tit. 3 - Extratributarie	656.185,14	549.931,32	83,81%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	450.231,14	443.598,11	98,53%
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie			
Tit. 6 - Accensione di prestiti	500.000,00	0,00	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	653.000,00	449.511,01	68,84%
Totali	4.234.674,32	3.329.944,61	78,64%

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per programmi" associando quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria.

I programmi di spesa sono quindi gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sarà costituito da spese di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in C/capitale), e può essere inoltre integrato includendovi pure l'ammontare corrispondente alla restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti).



L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:



Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.


La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:



Tab.nr. 4 Impegni assunti realizzazione programmi

	Stanz.definitivi	Impegnato	% Impegnato
Tit. 1 - Correnti ***	2.703.892,85	2.323.977,79	86%
Tit. 2 - In conto capitale ***	1.990.400,41	1.209.647,80	61%
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
Tit. 4 - Rimborso prestiti	82.958,90	82.780,31	100%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoreria			
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	653.000,00	449.511,01	69%
Totali	5.430.252,16	4.065.916,91	75%

Tab.nr. 4
Impegni assunti

*** si considerano anche gli impegni riportati a nuovo nell'anno 2021 mediante Fpv.



PERCENTUALE REALIZZAZIONE PROGRAMMI - anno 2021				
	MISSIONE	previsione definitiva	impegnato	percentuale realizzazione del programma
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.738.027,34	1.480.908,08	85,21%
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	154.304,00	134.757,27	87,33%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	499.035,00	435.974,23	87,36%
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	61.555,50	49.444,97	80,33%
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	665.500,00	46.616,13	7,00%
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	
9	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	560.000,00	513.275,55	91,66%
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	327.024,88	314.404,75	96,14%
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	547.082,60	461.971,62	84,44%
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4.680,01	4.680,01	100,00%
16	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	25.000,00	24.433,87	97,74%
TOTALE		4.582.209,33	3.466.466,48	75,65%
		4.582.209,33	3.466.466,48	75,65%

Si rammenta il contenuto dell' Art. 166 del TUEL 267/2000, **"Fondo di riserva"**, il quale così recita:

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Per quanto concerne invece il Fondo svalutazione crediti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Tale disposizione è contenuta nell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95/2012, meglio conosciuto come decreto "spendig review".

Tuttavia, i residui, per i quali è analiticamente certificabile, da parte dell'organo di revisione, la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità, possono essere esclusi dal calcolo per la determinazione del fondo svalutazione crediti. La norma in esame impone quindi agli enti di rivedere ogni singolo residuo attivo mantenuto in sede di rendiconto

Inoltre gli enti locali che beneficiano dell'anticipazione, di cui al comma 13 dell'articolo 1 del dl 35/2013, dovranno adeguare il fondo di svalutazione crediti di cui dl 95/2012, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, ad almeno il 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.



La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli e macroaggregati:

Tab.nr. 5 Impegni assunti per spese correnti	Impegnato
101 - Redditi da lavoro dipendente	455.778,35
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	36.914,70
103 - Acquisto di beni e servizi	1.555.325,33
104 - Trasferimenti correnti	133.579,15
105 - Trasferimenti di tributi	
106 - Fondi perequativi	
107 - interessi passivi	67.159,11
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00
110 - Altre spese correnti	75.221,15
Totale Titolo 1	2.323.977,79

Si riportano di seguito i parametri previsti dall' Art. 204 del TUEL 267/2000 **"Regole particolari per l'assunzione di mutui"** **modificato** dall'art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.:

“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità



montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.”

Tab. nr. 6 Fondo cassa

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all' 01.01.2021			1.866.141,99
Riscossioni	368.204,43	2.774.425,85	3.142.630,28
Pagamenti	685.015,50	2.854.726,73	3.539.742,23
Fondo di cassa al 31.12.2021			1.469.030,04

L’ Ente non ha attivato l’anticipazione di tesoreria prevista dall’ art. 222 del TUEL 267/2000

L’ Ente non ha adottato la deliberazione prevista dall’ art. 195 TUEL 267/2000 per poter disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Indispensabile risulta essere la verifica dei residui, con riferimento ai residui iniziali ed alla movimentazione effettuata e prevedibile. La situazione è la seguente, sia per i residui attivi che per i residui passivi:

Tab.nr. 7 Residui attivi

	Residui iniziali	Maggiori/ Minori residui	Accertamenti c/residui
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	269.809,88	0,00	269.809,88
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	2.423,88	0,00	2.423,88
Tit. 3 - Extratributarie	91.435,45	-585,70	90.849,75
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	333.089,91	0,00	333.089,91
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	<u>53.210,80</u>	<u>0,00</u>	<u>53.210,80</u>
Totali	749.969,92	-585,70	749.384,22



Tab.nr. 8 Gestione residui passivi	Residui iniziali	Maggiori/ Minori residui	Impegni c/residui
Tit. 1 - Correnti	767.094,89	-164.147,53	602.947,36
Tit. 2 - In conto capitale	355.571,48	-12.770,80	342.800,68
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
Tit. 5 - Chiusura/anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	<u>80.164,79</u>	0,00	<u>80.164,79</u>
Totali	1.202.831,16	-176.918,33	1.025.912,83

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione.

Calcolo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Tab. nr. 9 Fondo Crediti di dubbia esigibilità

fcde anno 2021	
importo residuo attivo	importo minimo fcde
percentuale accantonamento	
<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	303.849,53
	50.388,51



Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi;
- per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

